CONGREGAZIONE DI SAN GIUSEPPE

Giuseppini del Murialdo

PROVINCIA ITALIANA

S. Famiglia di Nazareth

CODICE ETICO

ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Delle Istituzioni scolastiche dipendenti dalla

Congregazione di San Giuseppe

(Giuseppini del Murialdo)

Ente ecclesiastico riconosciuto in ambito civile come

Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe

Novembre 2016

PRESENTAZIONE

Il presente Codice Etico è un insieme di principi e regole la cui osservanza è di notevole importanza per il buon funzionamento delle Istituzioni scolastiche che fanno capo all'Ente Gestore "Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe".

L'Ente si impegna a promuoverne e a diffonderne la conoscenza, nonché a vigilare affinchè le prescrizioni in esso contenute siano rispettate.

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante del Modello Organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ed è formato da:

- principi generali che caratterizzano l'etica dell'Ente
- norme applicative che descrivono il sistema di controllo per l'osservanza del Codice Etico e per il suo continuo miglioramento.

L'Ente si impegna ad informare tutti i suoi membri e tutti i potenziali destinatari dell'esistenza del presente Codice Etico.

PRINCIPI ISPIRATORI

Con il proprio Codice Etico l'Ente intende soprattutto esprimere l'ispirazione di fondo che lo anima, nella consapevolezza che i suoi membri – nello svolgimento del loro compito – sono espressione della missione educativa della Chiesa Cattolica.

Questo codice si fonda dunque sui principi cristiani ed è espressione dei valori di verità, giustizia, solidarietà, rispetto, amore da viversi nel proprio ruolo e in tutte le relazioni interpersonali.

Ogni operatore, mentre offre la propria competenza professionale, è tenuto ad avere sempre presenti tali principi del proprio agire, nella consapevolezza che ogni suo atto ha una ricaduta educativa.

Questo codice è quindi uno strumento che permette di lavorare in modo più attento e consapevole nel difficile e delicato ambito dell'educazione scolastica, affinchè la scuola dei Giuseppini del Murialdo sia luogo in cui sempre meglio si vivono e si forma a vivere i valori umani e cristiani, secondo il carisma proprio della Congregazione di San Giuseppe che le ha trasmesso il suo Fondatore, San Leonardo Murialdo.

DESTINATARI

i destinatari del Codice Etico dell'Ente sono tutti coloro che, a qualsiasi titolo, prestano la loro opera , anche in forma volontaria, a favore dell'Ente, per perseguirne obiettivi e finalità.

I destinatari del Codice Etico si astengono da attività e comportamenti che siano incompatibili con i principi e con i doveri contenuti nel Modello Organizzativo.

LA MISSIONE

La Congregazione di San Giuseppe (Giuseppini del Murialdo) – cui la nostra Scuola appartiene - fondata nel 1873 da San Leonardo Murialdo, ha nell'educazione integrale dei giovani, specialmente poveri, la sua missione principale.

Essa realizza questa missione anche attraverso la gestione di Scuole nelle quali si testimonia e si concretizza un'educazione ai valori e ai comportamenti civili e cristiani che pongono in

primo piano la centralità della persona del giovane, la sua armonica preparazione culturale e professionale e una formazione che valorizzi le capacità di ciascuno.
Per raggiungere questi risultati è necessario quel metodo educativo che, rifacendosi alle intuizioni del Fondatore, i Giuseppini del Murialdo hanno sempre operato e vissuto e che consiste nell'accoglienza benevola dei giovani, nella familiarità del tratto, nella cordialità delle relazioni, nella collaborazione sincera con tutti per la creazione di quello "spirito di famiglia" che consente di lavorare ed agire nella scuola come "comunità educativa".
Per questo tutti gli operatori della nostra Scuola sono chiamati a condividere lo stile educativo proprio dell'Ente, ad approfondirne i contenuti e le metodologie anche con appositi momenti formativi, ad assumere sempre atteggiamenti e comportamenti coerenti con la missione propria dell'Ente.

OBIETTIVI

Obiettivo primario della nostra Scuola è quello di formare persone libere e responsabili, culturalmente preparate, professionalmente competenti, cristianamente orientate.
Perché questo sia possibile, nella sua organizzazione l'Ente si propone di

- condurre le attività scolastiche e formative con criteri di qualità, con una organizzazione efficiente ed un progetto culturale di ispirazione cristiana, capaci di attendere alle esigenze del territorio ed elaborare un Piano dell'Offerta Formativa adeguato alle esigenze dei giovani e delle loro famiglie;
- valorizzare al massimo l'apporto dei docenti e degli operatori, competenti nel proprio ambito professionale e consapevoli delle linee educative e pedagogiche dell'Ente;
- operare nella logica della "comunità educativa" che valorizza la partecipazione di tutti e la corresponsabilità, favorendo un clima di stima e solidarietà profonda;
- essere una presenza educativa efficace per i giovani e le loro famiglie, capace di accompagnare attraverso attività culturali, formative e orientative i giovani a formulare e costruire il loro progetto di vita, anche attraverso un discernimento attento delle potenzialità di ciascuno, in continuo dialogo con la famiglia

La nostra Scuola quindi, esplicitando in modo chiaro e trasparente i principi che ispirano la propria missione, adotta il presente Codice Etico con l'obiettivo di realizzare un sistema di educazione scolastica fondata su valori etici condivisi. Il documento, redatto anche in base ai principi stabiliti dal D. Lgs. N. 231/2001, ha lo scopo di prevenire o di ostacolare comportamenti contrari alle prescrizioni normative e migliorare, in tal modo, la qualità dei servizi e delle funzioni svolte a favore dei cittadini.

Articolo 1
Principi Generali

1.1 Il presente codice costituisce l'insieme dei principi il cui rispetto è considerato fondamentale per garantire un corretto funzionamento e una precisa gestione degli Istituti scolastici gestiti dalla Congregazione di San Giuseppe (Giuseppini del Murialdo) sotto la titolarità civilistica "Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe.

1.2 Le disposizioni del presente codice devono essere rispettate nell'espletamento di qualunque attività, anche esterna alla scuola, che abbia un qualsivoglia collegamento, o richiami anche indirettamente e per riflesso l'attività degli Istituti stessi.
1.3 Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza e fedeltà richiesti dalla legge ai prestatori di lavoro (artt.2104 e 2105 c.c.), di correttezza e di buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 c.c.).
1.4 Le disposizioni del presente codice devono essere chiaro riferimento disciplinare anche per i religiosi che operano all'interno degli Istituti, ovviamente in quanto compatibili con le regole e costituzioni che reggono la Congregazione di appartenenza.
1.5 Il presente codice dovrà essere posto alla conoscenza di tutti coloro che collaborano, anche saltuariamente, con gli Istituti stessi e potrà essere divulgato all'utenza nei modi ritenuti più consoni.
1.6 Il Superiore Provinciale, quale rappresentante Legale della Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe, nomina, con apposita deliberazione e con il consenso del suo Consiglio, un Organismo di Vigilanza e ne definisce, in particolare, le funzioni generali e le regole di funzionamento. Tale Organismo ha il compito di sovraintendere al funzionamento, all'osservanza e all'aggiornamento del Codice Etico.

Articolo 2
Destinatari del Codice Etico e Divulgazione
2.1 Sono destinatari del Codice Etico gli insegnanti, laici o religiosi; i dipendenti; i prestatori d'opera; i tirocinanti e tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono una collaborazione, anche esterna, con gli Istituti scolastici gestiti dalla Congregazione di San Giuseppe (Giuseppini del Murialdo).
2.2 A cura della direzione di ogni singola scuola sarà individuata la forma adeguata perché tutti i destinatari abbiano conoscenza del Codice Etico, che sarà divulgato nelle modalità più opportune perché possa essere agevolmente consultato da chiunque ne abbia interesse.

Articolo 3
Interpretazioni e Modifiche
3.1 La Congregazione dei Giuseppini del Murialdo provvede alla diffusione del presente codice presso i soggetti interessati e si occupa dell'interpretazione delle sue disposizioni e delle eventuali modifiche da apportare; alla verifica della sua osservanza; ai provvedimenti da adottare in caso di violazione dello stesso.

Articolo 4
Dichiarazioni di Principio
4.1 La natura della Congregazione dei Giuseppini del Murialdo non permette di giustificare una qualsiasi condotta contraria al diritto canonico, al diritto proprio, alle norme dello Stato Italiano in quanto compatibili con la natura di Ente Ecclesiastico, alla normativa in materia scolastica, alle disposizioni del presente codice.
4.2 A seguito del Decreto legislativo 04.03.2014 n° 39 (G.U. 22.03.2014) denominato "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento

sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI" introducendo importanti modifiche all'impianto del nostro codice penale in tema di reati concernenti l'abuso sessuale commesso su minori, la Congregazione ha l'obbligo di richiedere rilascio al Casellario Giudiziale del certificato riguardante il soggetto prima della stipula di qualsiasi contratto di assunzione e/o di adeguarsi alle norme attuali e future che regolano la materia.

Articolo 5
Doveri per genitori e alunni

5.1 Genitori e alunni che frequentano gli Istituti scolastici dei Giuseppini del Murialdo si impegnano a rispettare e a condividere il Progetto Educativo. Essi sono consapevoli che alle scuole paritarie è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico, nel rispetto dei principi di libertà stabiliti dalla Costituzione
5.2 Genitori e alunni si impegnano a rispettare il Regolamento proprio della Scuola che essi frequentano.
5.3 Visto il ruolo centrale che la famiglia riveste nella impostazione educativa propria della Congregazione religiosa dei Giuseppini del Murialdo, si rende indispensabile, nell'interesse del minore, una collaborazione costante dei genitori con gli insegnanti nei modi e nei tempi indicati dal Piano dell'Offerta Formativa.

Articolo 6
Doveri di tutti i dipendenti e operatori scolastici

6.1 I dipendenti e gli operatori in genere si impegnano a rispettare le normative e le prassi stabilite dalla Congregazione per le proprie Scuole e le norme dei Regolamenti adottati dalla Scuola in cui operano.
6.2 Tutti sono tenuti ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico e sono altresì tenuti al rispetto e alla tutela dei beni della Congregazione attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna anche disciplinare, dal presente codice, dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
6.3 Tutti hanno l'obbligo di svolgere le loro mansioni con professionalità, adottando atteggiamenti di rispetto della dignità umana e di solidarietà verso il prossimo, tenendo conto delle competenze inerenti a ciascun lavoratore e promuovendo una sana collaborazione.
6.4 I dipendenti e gli operatori non possono per nessun motivo porre in essere comportamenti coercitivi che violino il rispetto dell'integrità fisica e morale dei minori. Nell'assunzione di eventuali provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari per il bene degli alunni si farà quanto possibile per spiegarne con pacatezza i motivi e per aiutare i destinatari a comprenderne il senso e l'obiettivo.
6.5 I dipendenti e gli operatori si asterranno dal partecipare, anche indirettamente, ad attività di associazioni ed organismi con finalità di natura criminale o che comunque perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
6.6 I dipendenti e gli operatori scolastici devono astenersi dal porre in essere azioni collegabili a reati sessuali e pedopornografici. Per quanto riguarda le azioni di assistenza e di ausilio ai minori in occorrenze particolari, che comportino contatto fisico,

(accompagnamento al bagno, somministrazione di medicine, creme e simili, ecc...) si atterranno scrupolosamente alle norme ed indicazioni impartite dalla direzione della Scuola o contenute nel Regolamento.
6.7 Nel rispetto della privacy e con la dovuta discrezione, i dipendenti e gli operatori dovranno segnalare alla direzione della Scuola qualsiasi fenomeno od evento collegabile con atteggiamenti di bullismo, omofobia, alcoolismo, devianze e dipendenze, al fine di favorire – da parte della Scuola – l'assunzione degli interventi educativi più appropriati.

Articolo 7
Doveri per docenti ed educatori
7.1 I docenti e gli educatori sono tenuti a conoscere e attuare puntualmente le linee orientative della Congregazione dichiarate nella Missione, nonché le legittime direttive impartite per le scuole.
7.2 I docenti e gli educatori che operano nella scuola della Congregazione religiosa dei Giuseppini del Murialdo conoscono e condividono la missione propria dell'Ente e si impegnano ad atteggiamenti e comportamenti collaborativi per il conseguimento degli obiettivi formativi ed educativi dichiarati.
7.3 I docenti e gli educatori sono tenuti ad attenersi a quanto esplicitato negli eventuali Regolamenti interni che li riguardano.
7.4 Nei rapporti con le famiglie, i docenti, gli educatori e gli operatori in genere si atterranno a criteri e comportamenti di rispetto, sincerità e riservatezza.

Articolo 8
Diritti di tutti i dipendenti
8.1 La Congregazione non farà mai uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato.
8.2 La Congregazione rispetta le norme poste a tutela del lavoro minorile e del lavoro delle donne.
8.3 Ogni dipendente è trattato con rispetto e dignità, senza discriminazione alcuna, in piena consonanza con i principi evangelici che costituiscono l'essenza stessa della missione della Congregazione.
8.4 Ogni lavoratore è assunto con regolare contratto di lavoro nel rispetto delle leggi sul lavoro e di carattere tributario e previdenziale.

Articolo 9
Condizioni di lavoro
9.1 La Congregazione dei Giuseppini del Murialdo all'interno dei propri Istituti scolastici di ogni ordine e grado garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità umana e del principio dell'equa retribuzione così come determinato nei contratti di lavoro applicati e/o a seguito di intese e accordi con le OO.SS.
9.2 La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario della Congregazione. A tal fine sono disposte tutte le misure considerate idonee a mantenere intatte l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Articolo 10
Utilizzo delle informazioni

10.1 E' fatto divieto di comunicare informazioni sensibili sui minori, afferenti la salute o la vita privata, se non per un uso strettamente connesso con le mansioni che si pongono in essere.

10.2 Le informazioni che attengono alle Scuole della Congregazione possono essere divulgate nei modi e limiti stabiliti dallo stesso e sempre nel rispetto del regime di trasparenza e completezza.

10.3 Per fondare la veridicità di affermazioni problematiche rese dai minori in merito alla propria vita privata e/o ai propri famigliari si ricorra sempre al confronto con i genitori o con gli Enti preposti, nell'ottica della tutela del minore.

Articolo 11
Obblighi di custodia dei beni - Uso della rete informatica

11.1 Gli operatori delle Scuole della Congregazione sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni loro affidati nell'espletamento dei rispettivi compiti, nonché dell'utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge.

11.2 La connessione internet, gli strumenti informatici, il telefono, il fax, la fotocopiatrice possono essere utilizzati solo a scopo lavorativo.

11.3 I dipendenti non possono procedere all'installazione o disinstallazione di programmi sui computer della scuola senza previa autorizzazione da parte della Direzione.

11.4 I dipendenti che utilizzano i pc con gli studenti (minori e non) devono monitorarne costantemente un uso corretto da parte degli stessi, assicurandone l'utilizzo ai fini propri della lezione.

Articolo 12
Obblighi informativi

12.1 L'Organismo di vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte di tutti gli addetti ed operatori delle Scuole della Congregazione religiosa dei Giuseppini del Murialdo, in merito a fatti, azioni ed omissioni che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

12.2 I dipendenti delle Scuole, i religiosi ivi operanti e chiunque agisca nell'organizzazione delle Scuole della Congregazione, hanno il dovere di denunciare all'Organismo di Vigilanza ogni possibile violazione del codice etico, anche tramite l'intermediazione del Direttore e/o di altre figure apicali. A loro spetta anche il dovere di collaborare nelle indagini interne relative alle violazioni e ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente codice e dei regolamenti interni cui esso fa riferimento.

12.3 Coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualunque forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante.

12.4 L'Ente non tollererà alcun tipo di ritorsione nei riguardi di chi abbia effettuato segnalazioni in buona fede.

Articolo 13
Rapporti con l'Organismo di Vigilanza

13.1 Ogni operatore dovrà mostrare la massima disponibilità nella collaborazione con l'Organismo di Vigilanza al fine di effettuare gli *audit di Compliance* (colloquio di verifica).

13.2 In occasione degli *audit di Compliance* dovranno essere fornite agli *auditor* tutte le informazioni e i documenti richiesti.

13.3 In caso di segnalazioni di anomalie e non conformità da parte degli *auditor di Compliance*, ogni operatore dovrà adeguarsi alle azioni preventive e correttive richieste.

Articolo 14
Violazioni e Sanzioni

14.1 Gli Istituti scolastici dei Giuseppini del Murialdo non ammetteranno violazione delle disposizioni contenute nel presente codice.

14.2 Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, agli artt. 2119 e 2106 del codice civile e al D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231, ed alla normativa collettiva e regolarmente applicata.

14.3- Ogni violazione da parte dei religiosi è sanzionata in base al diritto proprio.

14.4 - In ogni caso è passibile di punizione la connivenza di coloro che eventualmente si rendano conto di comportamenti vietati da parte di altri operatori e, ciò nonostante, non denuncino l'accaduto all'Organo di Vigilanza.

Articolo 15
Attività di verifica

15.1 L'attività di *audit di Compliance*, si fonda sui principi di completezza e imparzialità. A tal fine durante l'audit si terrà un comportamento eticamente corretto, basato sulla riservatezza, fiducia, integrità e discrezione.

15.2 Le informazioni riportate dagli audit devono essere veritiere e rivelatrici degli ostacoli incontrati, delle dichiarazioni ricevute e delle risultanze acquisite.

15.3 L'attività di verifica dovrà avere un risultato empiricamente riscontrabile, corroborato della professionalità di chi ha agito per accertare la verità.